

DECRETO

OGGETTO: Approvazione della proposta di aggiudicazione - Concessione del servizio di gestione dei bookshop e del servizio di noleggio audioguide all'interno del Parco archeologico di Pompei - CIG A01FFE1B44

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il d.lgs. 36/2023 e in particolare l'articolo 17 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 5, che *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

Vista la Determina n. 142 del 15.11.2023, che qui si abbia per integralmente ripetuta, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ex art. 71 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento, in concessione, del servizio di gestione dei bookshop e del servizio di noleggio audioguide all'interno del Parco Archeologico di Pompei;

Vista il provvedimento prot. 3281-I del 29.3.2023 con il quale l'avv. Salvatore Zaza è stato nominato RUP;

Dato atto che la procedura di gara è stata pubblicata sulla piattaforma ASP della società CONSIP con numero identificativo 3796546;

Considerato che entro il termine ultimo previsto dal Bando di gara sono pervenute n. 6 offerte, presentate dai seguenti operatori economici:

1. Consorzio AION;
2. Consorzio Stabile Primo Nomine;
3. D'Uva srl;
4. ATI Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Giunti Editore S.p.A.;
5. ATI Electa S.p.A. – VisivaLab S.p.A.;
6. ATI Società Cooperativa Culture - Skira Editore S.p.A.;

che con decreto n. 5 del 23.1.2024 è stata nominata la seguente commissione di gara: dott. Giuseppe Scarpati (presidente), arch. Immacolata Bergamasco (componente), dott.ssa Maria Rosaria Pentangelo (componente);

che in data 7.02.2024 si è tenuta la prima seduta di gara e, in data 8.3.2024, si è chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti, all'esito della quale tutti gli operatori economici sono stati ammessi al prosieguo delle operazioni di gara;

che alla seduta di gara del 7.4.2024, all'esito dell'esame delle offerte tecniche, la Commissione di gara ha dato atto dei seguenti punteggi attribuiti:

Posizione	Concorrente	Punteggio riparametrato ottenuto
1	ATI Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Giunti Editore S.p.A.	66,12
2	Consorzio AION	63,95
3	ATI Società Cooperativa Culture - Skira Editore S.p.A	60,52
4	D'Uva srl	57,74
5	ATI Electa S.p.A. – VisivaLab S.p.A	57,49
6	Consorzio Stabile Primo Nomine;	54,90

2

Che, sempre in data 7.5.2024, la Commissione di gara ha proceduto all'apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche dei n. 6 concorrenti ammessi, rilevando i seguenti valori offerti:

Concorrente	Rialzo % canone fisso	Rialzo % fatturato bookshop	Rialzo % fatturato audioguide	Oneri manodopera	Oneri sicurezza
Consorzio AION	401,25	337	130,2	3.680.594,00 €	114.537,64 €
Consorzio PRIMO NOMINE	316,67	167,78	22	2.640.169,53 €	10.800,00 €
ATI COOPCULTURE/SKIRA	112,5	127,78	30	2.951.879,51 €	50.000,00 €
D'UVA srl	50	100	10	3.277.646,00 €	32.776,00 €
ATI ELECTA/VISIVALAB	200	186,67	20,4	2.619.039,80 €	3.600,00 €
ATI OPERA/GIUNTI	300	200	40	3.334.163,48 €	26.800,00 €

che il punteggio attribuito alle offerte economiche, calcolato automaticamente dalla piattaforma, è stato il seguente:

Concorrente	Punteggio offerta economica
Consorzio AION	30
Consorzio PRIMO NOMINE	12,74
ATI COOPCULTURE/SKIRA	8,99
D'UVA srl	5,23
ATI ELECTA/VISIVALAB	11,52
ATI OPERA/GIUNTI	15,3

che in virtù di quanto sopra, si è delineata la seguente graduatoria provvisoria:

Concorrente	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio offerta economica	Punteggio totale
Consorzio AION	63,95	30	93,95
ATI OPERA/GIUNTI	66,12	15,3	81,42
ATI COOPCULTURE/SKIRA	60,52	8,99	69,51
ATI ELECTA/VISIVALAB	57,49	11,52	69,01
Consorzio PRIMO NOMINE	54,9	12,74	67,64
D'UVA srl	57,74	5,23	62,97

Che alla seduta di gara del 17.5.2024, convocata per l'esame del PEF del concorrente primo classificato ai sensi dell'art. 185 comma 5 d.lgs. 36/2023, lo stesso è stato escluso sulla scorta della seguente motivazione: *"In prosieguo alle attività del giorno 7 maggio, la Commissione procede alla verifica di adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario del concorrente primo classificato Consorzio AION. Analizzato il relativo Piano Economico Finanziario, a seguito discussione, la Commissione ritiene di dover procedere alla esclusione del concorrente alla luce delle seguenti ragioni. Si dà preliminarmente atto che il Consorzio AION ha offerto i seguenti rialzi: (i) rialzo canone fisso: 401,25%; (ii) rialzo royalty bookshop: 337% (iii) rialzo royalty audioguide 130,2%. Il Canone a base d'asta era pari ad €24.000,00 per anno, mentre le royalty a base di gara per bookshop e audioguide erano, rispettivamente, il 9% e il 50%. Il Disciplinare di gara specificava in maniera chiara che "Il rialzo percentuale sarà applicato alla percentuale a base d'asta per ottenere la misura definitiva della royalty spettante al Parco (es. Base d'asta 9%; rialzo offerto 10%; Royalty definitiva spettante al Parco: 9,9%)". Facendo applicazione di tale criterio di calcolo, ne consegue che l'offerta economica definitiva del Consorzio AION deve essere così configurata: a) Canone annuo: € 120.300 (€ 24.000 + € 96.300); Royalty Bookshop: 39,33% (9% + 30,33%); Royalty audioguide: 115,1% (50 + 65,1%). Tuttavia, il Piano Economico*

Finanziario predisposto dal Consorzio AION non rispetta tali valori recando, invece, i seguenti parametri: (i) Canone annuo: € 96.300; (ii) Royalty Bookshop: 30,33%; (iii) Royalty Audioguide: 65,10%. Ne consegue la necessità di escludere il concorrente in quanto, evidentemente, l'offerta risulta formulata in termini non certi e non univoci e appare incerta nella sua effettiva configurazione. La necessità di escludere il concorrente permane anche nel caso (ritenuto comunque non conforme a legge) in cui si volesse dare prevalenza alla offerta così come dichiarata numericamente. Ed invero, in tal caso, è evidente che la sostituzione dei valori indicati nel PEF con quelli dichiarati in sede di offerta rende insostenibile l'offerta, con una perdita di oltre 3 milioni di euro dopo i primi tre anni di concessione e di oltre 4 milioni e mezzo di euro dopo i 5 anni (in media, una perdita di oltre €900.000 all'anno. La Commissione, dunque, per le motivazioni di cui sopra, ritiene di dover procedere alla esclusione del concorrente Consorzio AION. La natura del vizio dell'offerta e la evidente difformità tra l'offerta e il PEF rende superflua la richiesta di chiarimenti all'operatore economico. Inoltre, alla luce di quanto previsto dall'art. 101 comma 3 del d.lgs. 36/2023, deve ritenersi preclusa la via del soccorso istruttorio in quanto l'erronea formulazione dell'offerta richiederebbe, inevitabilmente, una modifica dell'offerta stessa (o, comunque, del PEF). Il RUP, preso atto, condivide e ratifica integralmente la decisione della Commissione di gara".

Che, per l'effetto, la graduatoria provvisoria è stata così come di seguito rimodulata:

Posizione in graduatoria provvisoria	Concorrente	Punteggio off. Tecnica	Punteggio off. Economica	Punteggio totale
1	ATI OPERA/GIUNTI	66,12	29,68	95,80
2	ATI COOPCULTURE/SKIRA	60,52	18,8	79,32
3	ATI ELECTA/VISIVALAB	57,49	21,11	78,60
4	Consorzio PRIMO NOMINE	54,9	22,67	77,57
5	D'UVA srl	57,74	9,95	67,69

che la Commissione di gara ha rilevato la insussistenza dei presupposti per l'avvio del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta la adeguatezza e sostenibilità del

PEF della ATI Opera Giunti, ai sensi dell'art. 185 d.lgs. 36/2023 con riferimento, altresì, al costo della manodopera e al costo degli oneri per la sicurezza;

che per l'effetto, alla seduta di gara del 17.5.2024 è stata formulata proposta di aggiudicazione in favore dell'O.E. ATI Opera/Giunti;

Visti i verbali di gara trasmessi con nota 9910 del 17.9.2024;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore e sono pertanto regolari;

Dato atto che il Consorzio AION ha impugnato il provvedimento di esclusione emesso nei suoi confronti con ricorso sollevato dinanzi al TAR Campania con RG n. 3147/2024 e che, con ordinanza n. 4419 del 26.7.2024, il suddetto Tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di sospensione cautelare proposta dal ricorrente;

Ritenuta, pertanto, la insussistenza di cause impeditive rispetto alla finalizzazione del presente provvedimento di aggiudicazione;

Dato atto che il RUP sottoscrive il presente provvedimento anche a titolo di dichiarazione di insussistenza di alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, così come definite dall'art. 16 del d.lgs. 36/2023, dall'art. 7 DPR 62/2013, dall'art. 4 del Codice Etico del Ministero della Cultura e dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura;

Ritenuto di dover disporre l'aggiudicazione approvando la proposta della Commissione di gara;

DECRETA

1. di approvare i verbali della procedura di gara in oggetto, così come trasmessi con nota 9910 del 17/09/2024 e la graduatoria di cui al verbale n. 7 del 17.5.2024;
2. di aggiudicare la procedura gara finalizzata all'affidamento della concessione del servizio di gestione dei bookshop e del servizio di noleggio audioguide all'interno del Parco archeologico di Pompei alla ATI ATI Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. – Giunti Editore S.p.A., dando atto dei seguenti valori economici offerti:

Canone di Concessione annuo dovuto al Parco archeologico di Pompei	€96.000
Royalty a favore del Parco archeologico di Pompei per ricavi Bookshop	27%
Royalty a favore del Parco archeologico di Pompei per ricavi audioguide	70%

3. di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 32, commi 6 e 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
4. di comunicare il presente provvedimento all'aggiudicatario, agli altri operatori economici utilmente classificati, nonché al concorrente escluso Consorzio AION;
5. di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri di spesa.

Il presente provvedimento è ricorribile ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo.

Il RUP
Salvatore Zaza



Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel

